

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 26 ottobre 2021

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
(21A06955)

(GU n.281 del 25-11-2021)

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale);

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validita' dell'esenzione relativa all'uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2021/647 e (UE) 2021/884, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III e l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato III
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' aggiunto il seguente punto 45:

+-----+-----+-----+		
	L'azoturo di piombo, lo stifnato	
	di piombo, il dipicramato di	
	piombo, il minio arancione	
	(tetrossido di piombo), il	
	biossido di piombo presenti negli	
	iniziatori elettrici ed	
	elettronici di esplosivi per uso	
	civile (professionale) e il	
	cromato di bario utilizzato nelle	
	cariche a lungo ritardo degli	Si applica alla
	iniziatori elettrici ed	categoria 11 e
	elettronici degli esplosivi per	scade il 20 aprile
	«45 uso civile (professionale).	2026.»
+-----+-----+-----+		

Art. 2

Modifiche all'allegato IV
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. Al punto 42 dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: «Scade il 30 giugno 2026.».

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2021

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2910